

Un cittadino italiano che sia stato respinto alle selezioni per l'ammissione all'università non ha possibilità di fruire dei posti riservati dall'ateneo ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, anche nell'ipotesi in cui gli stessi siano rimasti vacanti. Così il Consiglio di Stato, nella sesta sezione, con la sentenza 18 ottobre 2011, n. 5593. Tra le motivazioni per cui tale trasferimento di graduatoria viene negato, vi è anche il fatto che i posti di cui sopra, riservati, come visto, agli extracomunitari non residenti nel nostro paese, non vanno a incidere sulla situazione occupazionale italiana. Tutto ciò considerando che tali soggetti, una volta raggiunta la laurea, rientrano nel loro paese di origine.

(Fonte: M. Rinaldi, Altalex, 02-11-2011).